



COMUNE DI DAIANO

Provincia di Trento

C.A.P. 38030 – P.zza A. Degasperì, n. 1

TEL. 0462 –340144 – Fax 0462 –341457

e-mail: daiano@comuni.infotn.it

c.f. 00145810222

prot. n. 371

Daiano, li 31.01.2017

Oggetto: Estensione della procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e della tutela di colui che segnala gli stessi (c.d. whistleblower) anche ai soggetti diversi dal dipendente pubblico.

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 del Comune di Daiano, si comunica che la procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e la tutela di colui che segnala gli stessi (c.d. whistleblower), viene estesa anche ai soggetti diversi dal dipendente pubblico*.

Eventuali condotte illecite potranno essere segnalate al sottoscritto Segretario comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune, attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo allegato alla presente informativa e consegnate con le seguenti modalità:

- ✓ mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.daiano.tn.it;
- ✓ a mezzo del servizio postale, avendo cura di recare la dicitura "riservato personale";
- ✓ mediante dichiarazione rilasciata al Segretario comunale.

Si evidenzia peraltro che si terrà conto esclusivamente di segnalazioni debitamente sottoscritte e accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, purché le stesse risultino sufficientemente circostanziate.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bez dott.ssa Emanuela

*** D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 - Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.**

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.